Immagine che contiene emblema, simbolo, logo, Marchio

Descrizione generata automaticamente

REGOLAMENTO DELLE PROCEDURE PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTI INFERIORI ALLE SOGLIE DI RILEVANZA EUROPEA

(ai sensi degli artt. 48 e ss. del D.Lgs. 36/2023)

*(proposta approvata con Delibera Consiglio Direttivo del 31 ottobre 2024 e definitivamente confermata il ------- a conclusione della procedura di consultazione pubblica svolta ex art. 54 del D.Lgs n. 165/2021)*

**Sommario**

[Premesse e definizioni 3](#_Toc178269495)

[Art. 1 – Oggetto del Regolamento e ambito di applicazione 5](#_Toc178269496)

[Art. 2 – Soglie di rilevanza europea 5](#_Toc178269497)

[Art. 3 - Principi 6](#_Toc178269498)

[Art. 4 – Principio di rotazione 7](#_Toc178269508)

[Art. 5 – Valore dell’appalto e divieto di frazionamento 8](#_Toc178269522)

[Art. 6 – Obblighi di trasparenza 8](#_Toc178269523)

[Art. 7 - Obblighi e facoltà di adesione a convenzioni e strumenti di acquisto centralizzati 8](#_Toc178269527)

[Art. 8 – Decisione di contrarre 9](#_Toc178269528)

[Art. 9 - Il Responsabile Unico del Progetto 10](#_Toc178269549)

[Art. 10 – Modalità di selezione degli operatori economici e criteri di aggiudicazione 10](#_Toc178269550)

[Art. 11 - Condizioni e presupposti per l’affidamento diretto di lavori di valore inferiore ad €. 150.000,00.= e di forniture e servizi di valore inferiore ad €. 140.000,00.= - (art. 50, comma 1, lettere a) – b), D.lgs. n. 36/2023) 12](#_Toc178269551)

[Art. 12 - Condizioni e presupposti per l’affidamento di lavori e di forniture e servizi tramite procedure negoziate di valore inferiore alla soglia europea - (art. 50, comma 1, lettere c) – d) – e), D.lgs. n. 36/2023) 13](#_Toc178269552)

[Art. 13 – Indagine di mercato 14](#_Toc178269553)

[Art. 14 – Elenco fornitori 14](#_Toc178269566)

[Art.15 - Garanzie ed assicurazione 15](#_Toc178269573)

[Art. 16 - Stipula del contratto 15](#_Toc178269580)

[Art. 17 - Modifica dei contratti in corso di esecuzione 16](#_Toc178269581)

[Art. 18 - Contratti attivi 16](#_Toc178269585)

[Art. 19 – Affidamenti di lavori, servizi e forniture a società sottoposte al controllo di ACU ai sensi del Codice Civile 17](#_Toc178269588)

[Art. 20 - Entrata in vigore e norme finali 17](#_Toc178269593)

# Premesse e definizioni

1. L'Automobile Club d'Italia[[1]](#footnote-1) (di seguito per brevità anche solo “*ACI*”) e gli automobile clubs provinciali federati (di seguito per brevità anche solo “*AC*”) sono *enti pubblici non economici* di diritto singolare, a base associativo-federativa e senza fini di lucro (così anche gli artt. 1 e 36 dello Statuto vigente dell’ACI, vincolante anche per gli AC). Essi sono *“amministrazioni pubbliche*” (nella accezione di cui all’art. 1 comma 2 del D.lgs. n. 165/2001, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 1 lett. a), del D.lgs. n. 175/2016), non ricomprese – non beneficiando di contributi a carico della finanza pubblica – tra le amministrazioni pubbliche incluse nell’elenco annualmente redatto dall’ISTAT ex art. 1, comma 2, della Legge n. 196/2009 e s.m.i..
2. La natura di ente pubblico non economico dell'ACI e degli AC è stata espressamente sancita dalla Legge n. 70/1975  ("*Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente*"): l'Automobile Club d'Italia è compreso tra gli "*Enti preposti a servizi di pubblico interesse*" elencati nella categoria IV della tabella allegata a detta legge; gli automobile clubs provinciali, per parte loro, sono espressamente qualificati enti pubblici necessari dal D.P.R. n. 665/1977 ("*Conferma, ai sensi della*[*L. 20 marzo 1975, n. 70*](https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000109845SOMM?pathId=2977f03fdbd858)*,*[*art. 3*](https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000109845ART3?pathId=2977f03fdbd858)*, degli automobile clubs provinciali"),* emanato ai sensi della Legge n. 70/1995   e quindi avente valore di legge ,che recita*: "Gli enti pubblici "automobile clubs provinciali" sono dichiarati necessari ai fini dello sviluppo economico, civile, culturale e democratico del Paese, e sono inseriti nella categoria IV della Tabella allegata alla*[*L. 20 marzo 1975, n. 70*](https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000109845SOMM?pathId=2977f03fdbd858)*....".*
3. Anche per quanto sopra esposto, Automobile Club di Udine (di seguito, per brevità, anche solo “ACU” o “AC Udine”) è tenuta al rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 36/2023 (*“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”*), per quanto applicabili,ed alle pertinenti indicazioni Ministeriali e dell’ANAC in materia[[2]](#footnote-2).
4. L'Automobile Club d'Italia ha adottato il proprio “*Manuale delle procedure negoziali*”, modificato da ultimo con Determinazione del Segretario Generale n. 4004 del 27.06.2024[[3]](#footnote-3) (di seguito il “Manuale”): per quanto qui non diversamente disposto e salve diverse disposizioni di legge e/o delle Autorità, l’attività negoziale di Automobile Club Udine si conforma a tale Manuale ove applicabile al caso di specie.
5. L’attività negoziale di Automobile Club Udine è disciplinata dal presente *“Regolamento delle procedure per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importi inferiori alle soglie di rilevanza europea”* (di seguito “Regolamento”).
6. Fanno parte integrante e sostanziale del presente Regolamento - salve diverse disposizioni di legge - e prevalgono sul medesimo ove contrastanti: (i) le disposizioni del D.lgs. n. 36/2023; (ii) i provvedimenti delle Autorità in materia; (iii) i provvedimenti di natura programmatica deliberati da ACU ex art. 6 del DL 80/2021 ed ex art. 6 del Decreto Interministeriale del 30.06.2022 (*Quadro sinottico dei processi a rischio corruttivo, Obblighi di pubblicazione, Modello organizzativo, Pianificazione triennale dei fabbisogni, Piano di Organizzazione del lavoro agile*), e s.m.i., tutti assorbiti dal *P.I.A.O. di Federazione* dell’ACI ai sensi del D.L. n. 80 del 09.06.2021 convertito con modificazioni dalla Legge n. 113/2021[[4]](#footnote-4); (iv) il *Codice di comportamento di Ente* adottato da ACU in osservanza della Legge n. 190/2012 e s.m.i.; (v) le disposizioni del *P.I.A.O. di Federazione* dell’ACI per quanto applicabili.
7. La disciplina cui fa riferimento il presente Regolamento - che rappresenta casistiche a titolo esemplificativo e non esaustivo – è reperibile come segue: **(i)** normativa, al link: <https://www.normattiva.it/>; **(ii)** provvedimenti delle Autorità (in particolare: Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), al link: <https://www.anticorruzione.it/>; Agenzia per l’Italia Digitale (AGID), al link: <https://www.agid.gov.it/>; Garante per la Protezione dei Dati Personali (GPDP), al link: <https://www.garanteprivacy.it/>); **(iii)** principali disposizioni interne di riferimento (*Statuto* di ACU, *Codice di Comportamento di Ente* di ACU, *Regolamento Privacy interno relativo all’utilizzo dei personal computer, della posta elettronica, della rete internet e degli strumenti informatici e telematici nel rapporto di lavoro, Policy whistleblowing,*  provvedimenti di natura programmatica deliberati da ACU ex art. 6 del DL 80/2021 ed ex art. 6 del Decreto Interministeriale del 30.06.2022, *P.I.A.O. di Federazione* dell’ACI, al link: <https://acu.portaleamministrazionetrasparente.it/pagina0_home-page.html>).
8. Il presente Regolamento viene redatto ed adottato anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 3, dell’Allegato II.1 del D.lgs. n. 36/2023, secondo cui: *“Le stazioni appaltanti possono dotarsi, nel rispetto del proprio ordinamento, di un regolamento in cui sono disciplinate:*
   1. *le modalità di conduzione delle indagini di mercato, eventualmente distinte per fasce di importo, anche in considerazione della necessità di applicare il principio di rotazione degli affidamenti;*
   2. *le modalità di costituzione e revisione dell'elenco degli operatori economici, distinti per categoria e fascia di importo;*
   3. *i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta a seguito di indagine di mercato o attingendo dall'elenco degli operatori economici propri o da quelli presenti nel mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni o in altri strumenti similari gestiti dalle centrali di committenza di riferimento”.*
9. Sono integralmente recepite nel presente Regolamento le definizioni di cui all’Allegato I.1 e all’Allegato I.2 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i., con la precisazione che ai fini del presente Regolamento si intende per:
   1. “**ANAC**”: la Autorità Nazionale Anticorruzione;
   2. **“Affidamento del contratto”:** l’atto o la procedura attraverso i quali il contratto è aggiudicato all'operatore economico selezionato o scelto ACU;
   3. “**Affidamento diretto**”: l’affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente ACU, nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del Codice dei Contratti e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo Codice;
   4. “**Codice dei Contratti**”: il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.;
   5. “**CIG**”: il Codice Identificativo Gara, che consente l’identificazione univoca di una procedura di selezione del contraente ed il suo monitoraggio;
   6. “**E-procurement**”: ecosistema di approvvigionamento digitale individuato da ACU e rientrante fra le piattaforme ed i servizi digitali infrastrutturali abilitanti la gestione del ciclo di vita dei contratti pubblici, ai sensi e per gli effetti della Parte II del Libro I del D.Lgs n. 36/2023;[[5]](#footnote-5)
   7. **“Procedure negoziate**”: le procedure di affidamento nell’ambito delle quali ACU consulta gli operatori economici da essa scelti e negozia con uno o più di essi le condizioni del contratto;
   8. “**RUP**”: il Responsabile Unico del Progetto (art. 15 del Codice dei Contratti) individuato in ACU;
   9. “**Società controllate da ACU**” o le “**Società**”: le società soggette a controllo diretto od indiretto di ACU, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2359 del Codice Civile;
   10. **“Sito istituzionale”:** il sito web di ACU, contenente la sottosezione “*Bandi di gara e contratti”* collocata nella sezione *“Amministrazione trasparente”,* nella quale sono pubblicati gli atti, i dati, le informazioni previste dal D.lgs n. 36/2023 e s.m.i. e dall'allegato II.6 allo stesso.

# Art. 1 – Oggetto del Regolamento e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento - tenuto conto anche di quanto indicato dall’ANAC con il *“Vademecum sugli affidamenti diretti per lavori, servizi e forniture”* (pubblicato all’esito dell’adunanza del 30 luglio 2024)[[6]](#footnote-6), salve diverse disposizioni di legge e/o provvedimenti dell’Autorità da ritenersi prevalenti in caso di contrasto – è volto alla disciplina dei principi, criteri e modalità utilizzati da ACU per l’affidamento e la successiva gestione dei contratti di appalti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui all’art. 14 del D.lgs. n. 36/2023 (ed indicate all’art. 2 del presente Regolamento), per i quali è applicabile la disciplina di cui agli artt. 48 e ss. del Codice dei Contratti.
2. Quando ACU accerta l’esistenza di un interesse transfrontaliero certo segue le procedure ordinarie previste dal D.lgs. n. 36/2023.
3. Il presente Regolamento, per quanto qui ritenuto di interesse, non si applica - anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023 - ai contratti esclusi dall’ambito di applicazione del Codice dei Contratti, ai contratti attivi (la cui disciplina è di seguito richiamata agli artt. 18 e 19 del Regolamento), ai contratti a titolo gratuito, agli affidamenti in regime c.d. *in-house providing*.[[7]](#footnote-7)
4. Restano fermi - fra gli altri - gli obblighi di cui al D.lgs. n. 36/2023: **(i)** di utilizzo di strumenti di acquisto (di cui all’Allegato I.1 articolo 3, comma 1, lett. cc); **(ii)** di negoziazione (di cui all’Allegato I.1 articolo 3, comma 1, lett. dd), anche telematici.

# Art. 2 – Soglie di rilevanza europea

1. Le procedure di affidamento di lavori e per le concessioni di cui al presente Regolamento sono consentite solamente per importi inferiori alla soglia di cui alla lettera a) del comma 1 dell’art. 14 del Codice dei Contratti[[8]](#footnote-8).
2. Le procedure di affidamento di forniture e servizi di cui al presente Regolamento sono consentite solamente per importi inferiori alla soglia di cui alla lettera c) del comma 1 dell’art. 14 del Codice dei Contratti[[9]](#footnote-9).
3. Per affidamenti di appalti di lavori, servizi e forniture di valore stimato superiore alle soglie di cui ai precedenti commi del presente articolo, si applicano le relative disposizioni del Codice dei Contratti ed i relativi provvedimenti delle Autorità in materia.

# Art. 3 - Principi

1. ACU, nell’espletamento delle procedure di affidamento di cui al presente Regolamento, favorisce il rispetto dei principi che di seguito sono esposti secondo criterio di priorità decrescente[[10]](#footnote-10):
   1. del **risultato:** che impone l’obbligo per ACU di perseguire i risultati dell’affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza (vedasi nota 10);
   2. della **fiducia:** che comporta la reciproca fiducia, tra funzionari e operatori economici, nell’azione legittima, trasparente e corretta di ACU;
   3. dell’**accesso al mercato:** che comporta che ACU debba favorire, secondo le modalità indicate dal Codice dei Contratti, l’accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto delle regole di concorrenza, imparzialità, non discriminazione, pubblicità e trasparenza e proporzionalità;
   4. di **tassatività delle cause di esclusione:** non sono stipulati contratti con operatori economici nei confronti dei quali sia stata o venga accertata la sussistenza delle cause di esclusione espressamente definite dal D.lgs. n. 36/2023;
   5. di **applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore**: in base al quale al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni di ACU è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente;

# di efficacia: che implica la congruità degli atti e provvedimenti di ACU rispetto al conseguimento dello scopo e dell’interesse, in particolare se pubblico, cui sono preordinati;

* 1. di **economicità**: che implica l’uso ottimale da parte di ACU delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell’esecuzione del contratto;
  2. di **proporzionalità**: che implica l’adeguatezza e idoneità dell’azione di ACU rispetto alle finalità e all’importo dell’affidamento;
  3. di **trasparenza** e **pubblicità**: i quali impongono la conoscibilità delle procedure, nonché l’uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
  4. di **prevenzione** e **risoluzione dei conflitti di interessi**: che comportano l’adozione di adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse sia nella fase di svolgimento della procedura di gara che nella fase di esecuzione del contratto, assicurando altresì una idonea vigilanza sulle misure adottate;
  5. di **buona fede** e di **tutela dell’affidamento:** che comportano che nelle procedure ACU e gli operatori economici si comportino reciprocamente nel rispetto dei principi qui richiamati.

1. L’attività negoziale di ACU, ove un tanto risulti funzionale alla attuazione dei principi per come indicati al precedente comma 1., è improntata altresì ai principi che seguono:

# di garanzia delle pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, della stabilità occupazionale del personale impiegato;

# di sostenibilità energetica e ambientale;

# di rotazione degli inviti e degli affidamenti (disciplinato dall’art. 4 che segue), al fine di favorire la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un lavoro, servizio e fornitura da parte di ACU.

# Art. 4 – Principio di rotazione

# ACU si impegna a rispettare il principio di rotazione di cui all’art. 49 del Codice dei Contratti, secondo cui è vietato l’affidamento o l’aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.

# ACU, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del Codice dei Contratti, intende ripartire gli affidamenti in fasce in base al valore economico, per come di seguito previsto.

# FASCIA 1: importi inferiori ad €. 40.000,00.=;

# FASCIA 2: importi compresi tra €. 40.00,01.= ed €. 80.000,00.=;

# FASCIA 3: importi compresi tra €. 80.00,01.= ed €. 140.000,00.= (nel caso di forniture e servizi) ed €. 150.000,00= (nel caso di lavori).

# In tal caso, il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia, fermo quanto di seguito stabilito e le deroghe espressamente previste dall’art. 49, commi 4, 5 e 6, del D.lgs. n. 36/2023.

# Ferme le deroghe previste dal D.lgs. n. 36/2023, o comunque espressamente previste dal presente Regolamento, ACU applica il principio di rotazione mediante sistemi di *e-procurement*[[11]](#footnote-11).

# In via del tutto eccezionale – ferma la necessità di motivazione – ACU può derogare al principio di rotazione (tenuto conto anche di quanto stabilito dalle Autorità e dall’ANAC in merito[[12]](#footnote-12)), con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché per l’accurata esecuzione del precedente contratto.

# ACU – anche con riferimento alle procedure negoziate - non applica il principio di rotazione:

# quando l’indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata;

# nel caso in cui l’oggetto del contratto ricada in un settore merceologico o categorie di opere diverso;

# nel caso in cui l’importo del nuovo affidamento ricada in una fascia di importo diversa rispetto a quello precedente.

# In particolare, ACU può derogare all’applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importi inferiori ad €. 5.000,00.=.

# Art. 5 – Valore dell’appalto e divieto di frazionamento

1. Le soglie comunitarie di cui all’art. 14 del Codice dei Contratti e qui richiamate all’art. 2 sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione Europea. Tale rideterminazione deve considerarsi autoapplicativa: pertanto, ogni rinvio operato dal presente Regolamento a tali soglie dovrà intendersi riferito ai limiti vigenti.
2. Ai fini del valore economico dell’affidamento deve considerarsi l’importo stimato del contratto calcolato, comprensivo degli eventuali oneri per la sicurezza/costi della manodopera, al netto dell’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.), nonché della eventuale contribuzione previdenziale a carico dell’operatore economico.
3. Il calcolo del valore stimato è basato sull’importo totale massimo di ciascun contratto, comprensivo di qualsiasi forma di opzione, proroga o rinnovo dello stesso. Per i contratti di durata pluriennale si deve tenere conto del valore complessivo stimato per l’intera durata degli stessi.
4. In ogni caso, nessuna prestazione di lavori, servizi o forniture può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina di cui agli artt. 48 e ss. del Codice dei Contratti, nonché del presente Regolamento.
5. Per quanto qui non previsto si rinvia all’art. 14 del Codice dei Contratti.

# Art. 6 – Obblighi di trasparenza

# Per le procedure di cui al presente Regolamento trova applicazione l’articolo 28 del D.lgs. n. 36/2023 secondo cui, per la trasparenza dei contratti pubblici, fanno fede i dati trasmessi alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (di seguito anche “BDNCP”) presso l’ANAC[[13]](#footnote-13), la quale assicura la tempestiva pubblicazione sul proprio portale dei dati ricevuti, anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza, e la periodica pubblicazione degli stessi in formato aperto. In particolare, sono pubblicati: a) l’oggetto; b) l’elenco degli operatori coinvolti; c) l’affidatario; d) l’importo di affidamento; e) i tempi di completamento dei lavori; f) servizi o forniture; g) l’importo delle somme liquidate.

# Nella sezione “*Amministrazione Trasparente*” del sito web istituzionale di ACU (di seguito anche solo “sito di ACU” – vedasi punto 7 delle superiori “*Premesse e definizioni*”) viene riportato il collegamento ipertestuale che rinvia, in forma immediata e diretta, alla sezione della BDNCP ove sono pubblicate, per ogni procedura di affidamento, tutte le informazioni che ACU ha trasmesso alla stessa attraverso l’utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento digitali.

# Ogni altro dato ed atto relativo al ciclo di vita del singolo affidamento, che non sia comunicato alla BDNCP di cui all’Allegato 1 alla delibera ANAC 20 giugno 2023 n. 264[[14]](#footnote-14) - e s.m.i. - è pubblicato nella sezione “*Amministrazione Trasparente*” del sito di ACU.

# Art. 7 - Obblighi e facoltà di adesione a convenzioni e strumenti di acquisto centralizzati

1. Richiamato, in particolare, il rispetto dei criteri di digitalizzazione e di dematerializzazione delle procedure di acquisto, nonché dei principi di economicità e trasparenza, le acquisizioni devono avvenire l’ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement) per gli acquisti di beni e l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore ad €. 5.000,00.= e al di sotto della soglia di rilievo comunitario[[15]](#footnote-15).
2. In ogni caso, è facoltà di ACU:
   1. provvedere all’acquisto attraverso l’ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale anche per gli acquisti di beni e l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad €. 5.000,00.=;
   2. provvedere all’acquisto al di fuori dell’ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale, ove il medesimo bene o servizio sia disponibile a condizioni più favorevoli, alle stesse condizioni tecniche e qualitative, ovvero quando si tratti di beni non disponibili su tale ecosistema di approvvigionamento e/o di Convenzioni quadro attive.

# Art. 8 – Decisione di contrarre

# Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17 del Codice dei Contratti, ogni acquisizione avrà luogo previa adozione di un corrispondente atto avente valore di decisione di contrarre, assunto dal/i soggetto/i competenti ad autorizzare il corrispondente affidamento.

# ACU si riserva, comunque, di non adottare una decisione di contrarre in caso di affidamenti di importo inferiore ad €. 5.000,00.=.

# Salva diversa individuazione - data la attuale dotazione organica di ACU - il soggetto autorizzato a dare avvio alle procedure ed alla stipula dei contratti ai sensi del presente Regolamento è individuato nel Direttore di ACU.

# Dopo l’adozione della decisione di contrarre deve essere acquisito il CIG presso le piattaforme abilitate al rilascio, che va riportato su tutta la documentazione relativa all’affidamento.

# Nella decisione di contrarre sarà data evidenza:

# della indicazione del Responsabile Unico di Progetto, nonché degli eventuali Responsabili di fase;

# del quadro esigenziale, ovvero degli eventuali sopravvenuti profili di urgenza nell’ipotesi non sia ricompreso nel fabbisogno programmato;

# dell’eventuale suddivisione in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi, così come definiti nell’Allegato I.1 del Codice dei Contratti all’art. 3, comma 1, lett. s), t) e u), o della mancata suddivisione in lotti, motivando tale decisione;

# delle caratteristiche delle opere, dei beni o dei servizi oggetto dell’appalto;

# degli elementi essenziali del contratto;

# dell’eventuale sopralluogo;

# dell’importo massimo stimato dell’affidamento, comprensivo degli oneri per la sicurezza e dei costi della manodopera stimati da ACU[[16]](#footnote-16), se esistenti;

# dell’imputazione nel *budget* e delle eventuali relative fonti di finanziamento;

# dei requisiti di qualificazione degli operatori economici.

# Nel caso di affidamenti diretti di lavori di importo inferiore ad €. 150.000,00.= e di servizi e forniture d’importo inferiore ad €. 140.000,00.=, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, comma 2, del Codice dei Contratti, ACU può procedere tramite una decisione di contrarre semplificata (disciplinata dall’art. 11, comma 1, del presente Regolamento).

# Art. 9 - Il Responsabile Unico del Progetto

1. Per ciascuna procedura di affidamento è nominato un Responsabile Unico di Progetto (di seguito anche solo “RUP”), ai sensi dell'art. 15 del Codice dei Contratti, nonché per quanto previsto dall’Allegato I.2 del D.lgs. n. 36/2023.
2. Il RUP viene individuato nel primo atto di avvio della procedura di affidamento.
3. Salva diversa individuazione - data la attale dotazione organica di ACU e fermi i casi di incompatibilità/conflitti di interesse di volta in volta segnalabili, nonché i limiti di cui all’art. 2 dell’Allegato I.2 del D.lgs. n. 36/2023 - il RUP è individuato nella persona del Direttore di ACU.
4. Per ciascun affidamento o aggiudicazione di cui al presente Regolamento, il RUP curerà la fase di programmazione, progettazione ed esecuzione, nonché - ove necessario e possibile - la fase di affidamento.
5. II RUP svolge tutti i compiti istruttori relativi alle procedure di affidamento previste dal presente Regolamento, ivi compresi gli affidamenti diretti, nonché vigila sulla corretta esecuzione dei contratti, qualora tale competenza non sia stata specificamente attribuita ad altri organi o soggetti. In ogni caso, quanto ai compiti del RUP e dei Responsabili delle singole fasi - ove nominati - si richiama espressamente quanto stabilito dagli artt. 6,7 e 8 dell’Allegato I.2 del D.lgs. n. 36/2023.
6. Nel caso in cui il RUP durante lo svolgimento delle sue funzioni debba affrontare problematiche specifiche può avvalersi dell’ausilio di un supporto interno ad ACU con professionalità adeguate, e se non rintracciabile all’interno di ACU, può ricorrere all’utilizzo di personale qualificato e competente esterno. ACU può - ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2, comma 3, dell’Allegato I.2 del Codice dei Contratti - istituire una struttura di supporto al RUP[[17]](#footnote-17).

# Art. 10 – Modalità di selezione degli operatori economici e criteri di aggiudicazione

1. ACU di regola procederà all’aggiudicazione dei contratti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie di cui all’art. 14 del Codice dei Contratti (sopra riportate all’art. 2) - richiamato anche quanto stabilito all’art. 50 del D.lgs. n. 36/2023 per quanto applicabile e le indicazioni rese dall’ANAC in materia[[18]](#footnote-18) - con le seguenti modalità:
   1. affidamento diretto per lavori di importo inferiore ad €. 150.000,00.=: anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli operatori economici che sono iscritti nell’Elenco Fornitori di ACU ove istituito;
   2. affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore ad €. 140.000,00.=: anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli operatori economici che sono iscritti nell’Elenco Fornitori di ACU ove istituito;
   3. affidamento di lavori di importo pari o superiore ad €. 150.000,00.= e inferiore a 1 milione di euro: mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite l’Elenco Fornitori di ACU ove istituito;
   4. affidamento di lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all’articolo 14 del Codice dei Contratti: mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite l’Elenco Fornitori di ACU ove istituito (salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del Codice dei Contratti);
   5. l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore ad €. 140.000,00.= e fino alle soglie di cui all’articolo 14 del Codice dei Contratti: mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite l’Elenco Fornitori di ACU ove istituito.
2. Le procedure di affidamento di cui al presente articolo si svolgeranno - ove richiesto dalla normativa e/o dalle Autorità - attraverso la consultazione di operatori economici in possesso dei requisiti di carattere generale di cui al Titolo IV della Parte V del Libro II el Codice dei Contratti, nonché – ove previsto - di idoneità professionale, capacità economico e finanziaria e tecnico professionale, di cui all’art. 100 del D.lgs. n. 36/2023 (requisiti di carattere speciale), richiesti secondo criteri di attinenza e proporzionalità in relazione all’oggetto dell’affidamento.
3. Secondo quanto previsto dall’Allegato II.1 del Codice dei Contratti, gli operatori economici da invitare alle procedure di affidamento diretto e alle procedure negoziate per l’affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria europea di cui all’articolo 14 del D.lgs. n. 36/2023 sono individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, ove istituiti, nel rispetto del criterio di rotazione degli affidamenti di cui all’articolo 49 del Codice dei Contratti.
4. ACU si riserva di condurre apposite indagini di mercato, eventualmente distinte per fasce di importo, anche in considerazione della necessità di applicare il principio di rotazione degli affidamenti, per come disciplinato dall’art. 13 del presente Regolamento.
5. Anche nell’ipotesi di affidamenti di cui al presente Regolamento, ACU potrà comunque esercitare la facoltà di procedere all'affidamento dei contratti disciplinati dal presente Regolamento mediante procedure ordinarie di cui all’articolo 70 e seguenti del Codice dei Contratti, con scelta motivata di cui sarà dato atto nella decisione di contrarre.
6. Per gli affidamenti in esito a procedura negoziata, di cui al comma 1, lettere c), d) ed e) dell’articolo 50 del Codice dei Contratti, ACU procederà all'aggiudicazione sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso, ad eccezione delle ipotesi di cui all’articolo 108, comma 2, del Codice dei Contratti.

# Art. 11 - Condizioni e presupposti per l’affidamento diretto di lavori di valore inferiore ad €. 150.000,00.= e di forniture e servizi di valore inferiore ad €. 140.000,00.= - (art. 50, comma 1, lettere a) – b), D.lgs. n. 36/2023)

1. ACU procederà all’affidamento diretto di lavori, forniture e servizi ai sensi delle lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 50 del Codice dei Contratti - in favore di un determinato operatore economico ed anche senza consultazione di più operatori economici - a condizione che nella decisione a contrarre (resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, comma 2, del D.lgs. 36/2023) sia data evidenza quantomeno: **(i)** dell’oggetto della prestazione; **(ii)** del contrante e delle ragioni della scelta dello stesso (anche tenuto conto, se del caso, della congruità della sua offerta - nella quale dovranno essere, altresì, indicati espressamente e separatamente i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale)[[19]](#footnote-19); **(iii)** del possesso, in capo all’operatore economico prescelto, di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, oltre che dei requisiti di carattere generale e speciale (ove richiesti).
2. Fermo quanto al comma 1 che precede, in ipotesi di affidamento diretto di importo superiore ad €. 40.000,00.=, nella decisione a contrarre dovrà darsi atto dell’esito positivo della verifica effettuata in capo all’operatore economico prescelto circa il possesso dei requisiti di ordine generale/morale o speciale, ove richiesti.
3. Fermo quanto al comma 1 che precede, nelle procedure di affidamento diretto di importo inferiore ad €. 40.000,00.=, ai sensi dell’art. 52 comma 1 del Codice dei Contratti, il RUP può procedere con una verifica semplificata dei requisiti dell’operatore economico affidatario tramite acquisizione del modello Documento di Gara Unico Europeo (in acronimo: “DGUE”) nelle sezioni dedicate, ovvero di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
4. La verifica dei requisiti generali e speciali autodichiarati da ciascun affidatario avviene entro il primo quadrimestre di ogni anno, su un campione pari al 10% del numero complessivo di affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000,00.= disposti nell’anno precedente, così definito:

|  |  |
| --- | --- |
| **Nr. Affidamenti diretti < €. 40.000,00.= nel campione considerato** | **Affidatari diretti sottoposti a verifica dei requisiti** |
| Da 1 a 12 | 1° di ciascun mese |
| Da 13 a 24 | 1° e 2° di ciascun mese |
| Da 25 in su | 1° - 2° e 3° di ciascun mese |

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 52, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023, quando - in conseguenza della successiva verifica - non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, ACU procederà: **(i)** alla risoluzione del contratto; **(ii)** all'escussione della eventuale garanzia definitiva; **(iii)** alla comunicazione all'ANAC; **(iv)** alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette da essa ACU per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

# Art. 12 - Condizioni e presupposti per l’affidamento tramite procedure negoziate di lavori e di forniture e servizi di valore inferiore alla soglia europea - (art. 50, comma 1, lettere c) – d) – e), D.lgs. n. 36/2023)

1. ACU procederà all’affidamento di lavori, forniture e servizi ai sensi delle lettere c), d) ed e) del comma 1 dell’art. 50 del Codice dei Contratti mediante procedura negoziata, senza pubblicazione di bando di gara e secondo i criteri di massima qui previsti.
2. Gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata senza bando sottosoglia europea possono essere individuati tramite: **a)** Albo Fornitori di ACU, ove istituito; **b)** ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale; **c)** indagine di mercato.
3. Nel caso di unicità della prestazione richiesta e/o di esigenze tecniche di affidamento ad un determinato operatore economico, in considerazione delle particolari caratteristiche dell’affidamento, si può procedere con la procedura negoziata a trattativa diretta di cui all’art. 76, comma 2 lett. b), del Codice dei Contratti, previa motivata deliberazione di ACU in ordine ai presupposti che consentono il ricorso alla trattativa diretta con un determinato operatore economico, ovvero all’assenza di concorrenza, e di soluzioni alternative per l’acquisizione delle prestazioni oggetto di affidamento. Tale motivazione può derivare anche dall’esito di eventuali consultazioni preliminari di mercato a seguito della pubblicazione sul sito istituzionale di ACU di un Avviso per la trasparenza ex ante, ai sensi dell’art. 77 del Codice dei Contratti, volto a confermare l’esistenza dei presupposti che consentono il ricorso alla procedura negoziata con un unico operatore economico ai sensi dell’art. 76 del D.lgs. n. 36/2023.
4. Una volta selezionati gli operatori economici, sulla base dei criteri individuati ed esplicitati nella decisione di contrarre, gli stessi sono invitati a presentare la propria offerta tramite l’ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale. Tutti gli operatori economici selezionati sono invitati contemporaneamente.
5. La Lettera d’invito o Richiesta di Offerta (in acronimo: “RDO”) di cui al comma che precede deve contenere tutti gli elementi che consentono agli operatori economici di formulare un’offerta consapevole, ovvero almeno:

a) l’oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato, comprensivo degli oneri per la sicurezza e dei costi della manodopera[[20]](#footnote-20);

b) il nominativo e i recapiti del RUP;

c) i requisiti generali, di idoneità professionale e di capacità economico-finanziaria/tecnico-organizzativa richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatore economico selezionato da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali è stato inserito nell’elenco;

d) il termine di presentazione dell’offerta ed il periodo di validità della stessa;

e) il criterio di aggiudicazione prescelto;

f) nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo, l’eventuale clausola di esclusione automatica delle offerte anomale prevista dall’art. 54 del Codice dei Contratti;

g) le clausole essenziali che disciplinano la fase esecutiva del contratto (quali, a mero titolo esemplificativo, l’eventuale richiesta di garanzie, il termine per l’esecuzione della prestazione, la misura delle eventuali penali, i termini e le modalità di pagamento);

h) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti, in forma di allegati.

1. Quanto alla composizione e funzione del seggio di gara e della commissione giudicatrice si applica l’art. 93 del D.lgs. n. 36/2023, ove compatibile con la dotazione organica di ACU.

# Art. 13 – Indagine di mercato

# Per gli affidamenti di valore inferiore alle soglie europee disciplinati dal presente regolamento ACU può – in ogni momento, ove ritenuto utile o necessario - disporre indagini di mercato.

# L’utile esperimento di una indagine di mercato – formale o meno - non costituisce proposta contrattuale e non determina alcun vincolo o obbligo per ACU nei confronti degli operatori interessati.

# 

# Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute opportune da ACU, tenuto conto – a titolo meramente esemplificativo - dell’importo dell’affidamento stimato, della tempistica di acquisizione dell’oggetto e/o dell’affidamento del lavoro, della complessità della prestazione, nonché della caratteristica merceologica di riferimento.

# L’indagine di mercato può essere eseguita anche mediante un avviso o una lettera di invito in cui sono indicati preferibilmente:

# l’oggetto dell’indagine e la finalità;

# le quantità, importo stimato e durata dell’appalto;

# i requisiti di ordine generale previsti dal Codice dei Contratti;

# gli eventuali requisiti di cui all’art. 100 del Codice dei Contratti (inerenti la capacità tecnica e professionale, economica e finanziaria degli operatori economici);

# le modalità di effettuazione della negoziazione o dell’affidamento, nonché (fermo quanto di seguito disciplinato) l’individuazione di un numero minimo e/o massimo di operatori economici che saranno invitati alla successiva fase della negoziazione;

# l’individuazione della piattaforma telematica di negoziazione nell’ambito del sistema di *e-procurement*.

# 

# Ove ritenuto utile o necessario, ACU può eseguire anche indagini di mercato informali: le stesse possono essere esperite tramite consultazione di cataloghi, ovvero tramite le funzionalità del web o di qualsiasi altro strumento di informazione, inclusi i canali social, nonché di prezzi risultanti da cataloghi di beni e servizi pubblicati sui mercati elettronici, ovvero di listini e prezziari di lavori, beni e servizi normalmente in uso nel luogo di esecuzione del contratto, oltreché per rilevazioni statistiche e per acquisire ogni altro utile elemento di conoscenza.

# In ogni caso, ACU si conforma ai principi di correttezza, buona fede e di tutela dell’affidamento, nonché di protezione dei segreti tecnici e commerciali.

# Art. 14 – Elenco fornitori

# Il Direttore di ACU è incaricato della tenuta e dell'aggiornamento dell’Elenco Fornitori di ACU, ove istituito, che sarà gestito con procedure informatiche.

# L’Elenco Fornitori (di seguito anche solo “Elenco”), ove istituito, è costituito dalla lista degli operatori economici fornitori di beni e servizi in possesso dei requisiti richiesti ed iscritti per categoria merceologica di riferimento. L’Elenco contiene tutti gli operatori, selezionati per affidabilità, potenzialità economico-organizzativa, qualità dei beni e servizi prodotti e per capacità di soddisfare con continuità le esigenze dell’Ente e che sono coinvolti nelle attività negoziali volte alla effettuazione di beni e servizi per importi fino ad € 150.000,00.=.

# L’Elenco, ove istituito, è pubblico, consultabile, dinamico e viene aggiornato, di regola, ogni tre anni, previo avviso pubblico.

# Ai fini dell’inserimento nell’Elenco, ove istituito, gli operatori devono essere in possesso dei requisiti di cui al D.lgs. n. 36/2023.

# L’iscrizione all’Elenco Fornitori di ACU, ove istituito, è condizione necessaria per l’abilitazione degli operatori economici alle procedure di *e-procurement* di ACU.

# ACU pubblica sul proprio sito istituzionale (consultabile agli indirizzi sopra indicati) le condizioni, i requisiti di iscrizione e le cause di sospensione o esclusione, nonché le modalità di gestione dell’Elenco Fornitori, ove istituito, riservandosi altresì di istituire un sistema di monitoraggio (Vendor Rating – in acronimo “VR”) secondo criteri strutturati e implementabili sulla base di indicatori di valutazione pubblicati sul proprio sito istituzionale.

# Art.15 - Garanzie ed assicurazione

# Nelle procedure disciplinate dal presente Regolamento, ACU si riserva di richiedere le garanzie provvisorie di cui all’articolo 106 del Codice dei Contratti. In particolare, ACU - nelle procedure negoziate - potrà richiedere le garanzie provvisorie quando, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre.

# Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non può superare l’uno per cento dell’importo previsto nell’avviso o nell’invito per il contratto oggetto di affidamento.

# La garanzia provvisoria può essere costituita con le modalità di cui all’articolo 106 del D.lgs. n. 36/2023.

# In casi debitamente motivati, di cui dovrà darsi evidenza nella decisione di contrarre, è facoltà di ACU non richiedere la garanzia definitiva per l’esecuzione dei contratti aggiudicati con le procedure di cui al presente Regolamento. Quando richiesta, la garanzia definitiva è costituita per un importo pari al 5 per cento dell’importo contrattuale, secondo le modalità di cui all’ art. 117 del Codice dei Contratti.

# Nel caso di affidamenti di lavori, dovrà inoltre essere costituita una polizza assicurativa a copertura di tutti i rischi derivanti dall’esecuzione dell’appalto, il cui massimale dovrà essere adeguato al rischio effettivo.

# La polizza deve essere valida fino al termine di esecuzione del contratto ovvero fino alla scadenza del periodo di garanzia; per i lavori, la copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

# Art. 16 - Stipula del contratto

1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 55 del D.lgs. n. 36/2023, per gli affidamenti di contratti di valore inferiore alle soglie europee di cui all’art. 14 del Codice dei Contratti la stipula del contratto avviene entro 30 giorni dall’aggiudicazione.

1. La stipulazione dei contratti d’appalto di valore inferiore alle predette soglie europee deve avvenire:
   1. in forma scritta (comprese le informazioni generate, trasmesse e archiviate con mezzi elettronici e con piattaforme di *e-procurement*);
   2. in modalità elettronica nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.;
   3. in una delle seguenti forme: **(i)** mediante scrittura privata; **(ii)** per mezzo di scambio di corrispondenza, secondo gli usi del commercio, effettuato tramite PEC. Per gli affidamenti diretti di importo inferiore ad €. 40.000,00.=, la stipula del contratto avviene – di regola - mediante semplice scambio di lettere a mezzo posta elettronica certificata.
2. Ai sensi dell’art. 18, comma 10, del Codice dei Contratti, il fornitore è tenuto al pagamento dell’imposta di bollo sui contratti d’appalto, da assolvere una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso; sono esenti i contratti di importo inferiore ad €. 40.000,00.=.
3. Nei contratti d’appalto è previsto che il fornitore assicuri tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e si impegni a comunicare il numero di conto corrente dedicato sul quale conferire i corrispettivi ai sensi, in particolare, di quanto stabilito dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i..

# Art. 17 - Modifica dei contratti in corso di esecuzione

# Fatte salve le previsioni di cui all’art. 120 del Codice dei Contratti, le modifiche contrattuali di natura non sostanziale che non comportino maggiori oneri o che prevedano riduzioni di prezzo entro il quinto dell’importo del contratto sono autorizzate dal Responsabile per la fase di esecuzione.

# Le varianti che comportano maggiori oneri devono essere autorizzate dal Responsabile per la fase di esecuzione e approvate dai medesimi soggetti che hanno autorizzato la spesa iniziale, in virtù dei poteri conferiti dal sistema delle procure e delle deleghe.

# La rideterminazione del termine di scadenza dei contratti in presenza di capienza economica residua e che, pertanto, non comporti oneri aggiuntivi per ACU, è autorizzata dal Responsabile per la fase di affidamento.

# 

# Art. 18 - Contratti attivi

# Al comma 2 dell’art. 13 del Codice dei Contratti è previsto che *“Le disposizioni del codice non si applicano ai contratti esclusi, ai contratti attivi e ai contratti a titolo gratuito, anche qualora essi offrano opportunità di guadagno economico, anche indiretto”*, laddove per “*contratti attivi*” - ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2 dell’Allegato I.1 del D.lgs. n. 36/2023 - si intendono i contratti che non producono spesa e da cui deriva un’entrata per ACU.

# Per gli affidamenti di contratti attivi, ACU intende comunque ispirarsi ai princìpi indicati nella Parte I del Titolo I del D.lgs n. 36/2023 (sopra richiamati).

# Art. 19 – Affidamenti di lavori, servizi e forniture a società sottoposte al controllo di ACU ai sensi del Codice Civile

# Fermo quanto previsto dalla normativa inderogabile di legge, anche comunitaria, l’affidamento di lavori, servizi e forniture a società soggette controllo, anche indiretto, di ACU (le “Società”) avviene di regola in forma diretta e senza formalità di procedura, in ragione e concreta attuazione del superiore articolo 3.

# L’affidamento, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4, comma 4, del presente Regolamento, avviene tenuto conto in particolare:

# della struttura del mercato;

# della effettiva assenza di alternative;

# dell’accurata e corretta esecuzione dei contratti comunque affidati alle predette Società.

# I rapporti negoziali di cui al presente articolo sono sempre improntati ai principi di cui all’articolo 3 del presente Regolamento.

1. È sempre fatta salva la verifica ad opera di ACU: **(i)** del perdurante possesso in capo alle Società affidatarie dei requisiti di carattere generale previsti al Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice dei Contratti e (ove previsto) speciale di cui all’articolo 100 del D.lgs. 36/2023; **(ii)** della perdurante assenza in capo alle medesime di cause di esclusione previste dagli artt. 94 e 95 del Codice dei Contratti.
2. È sempre fatta salva facoltà di ACU di procedere all’affidamento di lavori, servizi eforniture in applicazione degli altri articoli del presente Regolamento e/o in applicazione delle disposizioni del D.lgs n. 36/2023 e s.m.i..

# Art. 20 - Entrata in vigore e norme finali

# 

# Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa integrale rinvio alla normativa di legge e regolamentare, statale e comunitaria, che integra automaticamente il Regolamento stesso e prevale sul medesimo ove contrastante.

# Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere 15 giorni dalla conclusione della procedura di consultazione pubblica svolta ex art. 54 del D.Lgs n. 165/2021 da ACU.

1. “*Federazione che associa gli Automobile Club regolarmente costituiti”:* così l’art, 1 dello Statuto vigente dell’ACI, reperibile al link <https://www.aci.it/>. [↑](#footnote-ref-1)
2. <https://www.anticorruzione.it/-/anac-e-il-nuovo-codice>. [↑](#footnote-ref-2)
3. *www.aci.it/laci/la-federazione/amministrazione-trasparente/archivio19\_regolamenti\_0\_164.html.* [↑](#footnote-ref-3)
4. <https://www.aci.it/laci/la-federazione/amministrazione-trasparente/contenuto4163_piano-integrato-di-attivit-e-organizzazione-piao_711.html> [↑](#footnote-ref-4)
5. L’art. 21 e l'art. 25 del D.lgs. 36/2023 ha confermato l’*”Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione”* (in attuazione dell’art. 22 della Direttiva (UE) 2014/24). [↑](#footnote-ref-5)
6. [*https://www.anticorruzione.it/-/news.09.08.24.vademecum.affidamenti.diretti#p1*](https://www.anticorruzione.it/-/news.09.08.24.vademecum.affidamenti.diretti#p1)*.* [↑](#footnote-ref-6)
7. Si vedano, in particolare, gli artt. 4-16 del D.lgs. n. 175/2016, nonché l’art. 17 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.. [↑](#footnote-ref-7)
8. Questa soglia viene adeguata automaticamente ai sensi del comma 3 dell’art. 14 del D.lgs. n. 36/2023, attualmente è pari ad €. 5.538.000,00.=. [↑](#footnote-ref-8)
9. Questa soglia viene adeguata automaticamente ai sensi del comma 3 dell’art. 14 del D.lgs. n. 36/2023, attualmente è pari ad €. 221.000,00.=. [↑](#footnote-ref-9)
10. Principi tratti dalla Parte I, Titoli I e II, nonché dalla Parte II del D.lgs. n. 36/2023: il principio del risultato (art. 1 del Codice dei Contratti) è inscindibilmente connesso al principio della fiducia (art. 2 del Codice dei Contratti), ed è canone sovraordinato e prevalente rispetto agli altri principi del D.lgs. 36/2023. Ai sensi dell’art. 3 del Codice dei Contratti *“Le disposizioni del codice si interpretano e si applicano in base ai principi degli articoli 1, 2 e 3.”* [↑](#footnote-ref-10)
11. [Acquistinretepa.it - [Mercato Elettronico della Regione Friuli Venezia Giulia (ME@FVG)](https://eappalti-sat.regione.fvg.it/portale_pa/)  - ed altri.](https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/) [↑](#footnote-ref-11)
12. Sul punto vedasi parere funzione consultiva n. 58 del 15 novembre 2023 dell’ANAC. [↑](#footnote-ref-12)
13. <https://www.anticorruzione.it/-/piattaforma-contratti-pubblici> [↑](#footnote-ref-13)
14. [*https://www.anticorruzione.it/-/trasparenza-dei-contratti-pubblici-del.601.2024#p1*](https://www.anticorruzione.it/-/trasparenza-dei-contratti-pubblici-del.601.2024#p1)*.* [↑](#footnote-ref-14)
15. Sul punto occorre segnalare che: **a)** con parere n. 2196 del 27.07.2023 del MIT è stata sancita l’obbligatorietà dell’utilizzo delle piattaforme certificate anche per i c.d. micro-affidamenti (inferiori ad €. 5.000,00.=); **b)** di converso, ANAC con il *“Vademecum sugli affidamenti diretti per lavori, servizi e forniture”* (pubblicato all’esito dell’adunanza del 30 luglio 2024) ha avuto modo di stabilire che per gli affidamenti diretti infra €. 5.000,00.= è prevista una deroga all’obbligo di ricorso al MEPA e ai sistemi telematici regionali. [↑](#footnote-ref-15)
16. Vedasi articolo 108 comma 8 del Codice dei Contratti, nonché il Consiglio di Stato, Sezione V, nella sentenza n. 4502 del 21.05.2024 ed il MIT nel parere n. 2398 del 26.01.2024. [↑](#footnote-ref-16)
17. Sul punto, si richiamano i chiarimenti del MIT resi con parere n. 2038 del 07.06.2023. [↑](#footnote-ref-17)
18. Per tutti: si richiama il Comunicato del Presidente dell’ANAC del 05.06.2024, recante “*Indicazioni i in merito ai criteri di selezione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate*”. [↑](#footnote-ref-18)
19. Vedasi anche il Consiglio di Stato, Sezione V, nella sentenza n. 4502 del 21.05.2024 ed il MIT nel parer n. 2398 del 26.01.2024. [↑](#footnote-ref-19)
20. Vedasi anche la Delibera dell’ANAC n. 14 del 10.01.2024 ed il Comunicato del Presidente dell’ANAC del 05.06.2024. [↑](#footnote-ref-20)